



02279-20

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Fausto Izzo

- Presidente -

Sent. n. sez. 2582

Luca Ramacci

UP - 5/11/2019

Angelo M. Socci

R.G.N. 22124/2019

Enrico Mengoni

- Relatore -

Alessandro M. Andronio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis), nato a (omissis)

avverso la sentenza dell'11/12/2018 della Corte di appello di Trieste;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;

udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. (omissis) in sostituzione dell'Avv. (omissis), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'11/12/2018, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia emessa il 20/9/2016 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (omissis) in ordine al reato di cui all'art. 8, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, limitatamente alle annualità 2009 e 2010,

perché estinto per prescrizione, e rideterminava la pena quanto alle residue annualità, ed al delitto di cui all'art. 5, stesso decreto, in un anno, due mesi e venti giorni di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

- mancanza e contraddittorietà della motivazione con riguardo ad entrambi i reati. La Corte di merito non avrebbe censurato la palese contraddittorietà della prima sentenza, che, per un verso, avrebbe ritenuto inattendibili gli accertamenti tributari di natura induttiva operati dalla Guardia di Finanza quanto all'ipotizzata evasione (ed omessa dichiarazione) dell'IRES, e, per altro verso, si sarebbe espressa in termini opposti quanto all'IVA. La sentenza di appello avrebbe confermato tale ragionamento contraddittorio, dal che la nullità di tutti i capi di imputazione ascritti;

- mancanza di motivazione quanto al reato di cui all'art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000. La responsabilità del ricorrente quanto al delitto in esame sarebbe stata affermata sulla base di mere presunzioni e deduzioni, difettando prova che lo stesso avesse esercitato il ruolo di amministratore, anche di fatto, della società; le generiche allusioni emerse in fase investigativa, al riguardo, non potrebbero assurgere neppure al grado di indizio, tanto che il (omissis) sarebbe stato originariamente imputato anche per condotte che avrebbe tenuto in periodi in cui un altro soggetto era l'amministratore dell'ente. Del pari viziata, poi, risulterebbe la motivazione anche con riguardo alla compensazione dell'IVA; la Corte di appello, sul punto, avrebbe operato un'inammissibile inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato, mentre sarebbe spettato al pubblico ministero dimostrare che la società non avesse emesso fatture con IVA a credito. L'aver calcolato l'imposta a debito senza "bilanciarla" con quella a credito impedirebbe, dunque, di ritenere provata la responsabilità del (omissis), specie in punto di superamento della soglia di punibilità;

- mancanza di motivazione quanto al reato di cui all'art. 8, d. lgs. n. 74 del 2000. Anche con riferimento a questa fattispecie, emergerebbe palese il vizio argomentativo della sentenza; la difesa, infatti, ne avrebbe dimostrato l'infondatezza oggettiva (la società avrebbe realmente svolto attività di *trading* commerciale), laddove la sentenza – per sostenere la tesi contraria – si sarebbe affidata a considerazioni anacronistiche, che non terrebbero conto delle agili strutture organizzative ad oggi mantenute da molti enti, anche per abbattere costi superflui. Del pari inadeguato, ancora quanto al profilo oggettivo del reato, risulterebbe il riferimento ad un'informale ed imprecisa informazione ricevuta dalla polizia slovena, anche sulla quale la Corte di appello avrebbe fondato la propria decisione; così come generiche e vaghe risulterebbero le conclusioni

raggiunte quanto alla pretesa fittizietà dei documenti di trasporto in atti. I medesimi vizi, da ultimo sul punto, riguarderebbero poi anche l'elemento psicologico del delitto, ricavato in sentenza soltanto sull'inaccettabile principio del "non poteva non sapere";

- le considerazioni sopra espresse, infine, fondano anche la censura che lamenta il difetto di motivazione quanto alla disposta confisca. Si chiede, altresì, dichiararsi estinte per prescrizione entrambe le condotte di reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).

4. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che tutte le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili; dietro la parvenza di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una

nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici del merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole (come emerge espressamente dalla ripetuta richiesta di operare un "vaglio più accurato" del materiale istruttorio), come tale non consentita.

5. A ciò si aggiunga che l'impugnazione in esame reitera le medesime questioni in fatto già sottoposte al Collegio di appello, e nel medesimo ordine, senza però muovere alcuna ammissibile censura alla risposta via via ottenuta, alla quale, infatti, il ricorso oppone soltanto la pedissequa reiterazione degli stessi argomenti già affrontati nella fase di merito.

6. Nei medesimi termini, peraltro, il ricorso trascura che la motivazione in oggetto risulta oltremodo solida, fondata su una più che adeguata e logica lettura del compendio istruttorio e priva di qualsivoglia carenza argomentativa, come invece genericamente dedotto; una motivazione, dunque, che non merita alcuna censura.

7. In particolare, la sentenza ha innanzitutto confutato la tesi secondo la quale il primo Giudice si sarebbe espresso in termini contraddittori con riguardo all'idoneità degli accertamenti induttivi fiscali a fondare il giudizio di responsabilità penale. Sul punto, la Corte ha sottolineato che – contrariamente all'assunto difensivo – l'assoluzione del (omissis) dal reato di cui all'art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000 – quanto all'IRES – derivava dal fatto che, non essendo noto il costo dei beni poi ceduti (difettando documentazione al riguardo), non era calcolabile con esattezza il ricavo netto per l'annualità 2011 e, quindi, l'eventuale superamento della soglia di punibilità di 50.000,00 euro. Per contro, quanto all'IVA, il relativo importo risultava *per tabulas* dalle fatture attive rinvenute, in ordine alle quali emergeva pacifico l'incasso delle relative somme, imposta compresa. Senza potersi ravvisare, dunque, quella contraddizione argomentativa che il ricorso ancora lamenta, senza curarsi delle decisive e congrue considerazioni appena richiamate.

8. Nei medesimi termini, e sempre con riguardo all'art. 5 citato, la Corte di appello ha poi riconosciuto la piena responsabilità dell'imputato per la condotta omissiva contestata.

In particolare, quanto alla carica ricoperta (ed anche in questa sede contestata), la pronuncia ha sottolineato che: a) il (omissis) era amministratore delegato della società, alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IVA 2011 (la precedente amministratrice – madre del ricorrente – era deceduta nel maggio 2011); b) tale carica, peraltro unita a quella di vice presidente (vacante la figura di presidente, in ragione del decesso della donna), conferiva al soggetto pieni poteri operativi, per legge ed in assenza di elementi che potessero ragionevolmente condurre a conclusioni diverse; c) il dedotto

subentro nella carica (della madre) da parte della sorella del (omissis) risultava mera asserzione, priva di ogni riscontro.

Tanto richiamato, il ricorso – lungi dal contestare tali argomenti, più che adeguati – si sviluppa ancora su considerazioni di puro fatto, lamentando che il soggetto avrebbe svolto soltanto funzioni operative, non amministrative, e che la condanna sarebbe stata pronunciata in forza di “mere deduzioni e presunzioni”; con affermazioni, dunque, all’evidenza generiche ed inammissibili, che non possono costituire effettiva censura alla rigorosa motivazione richiamata.

9. Analogamente, poi, e sempre in ordine all’art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000, incensurabile è la motivazione anche quanto alla invocata “compensazione” dell’IVA; argomento che il ricorso reitera anche in questa sede, ancora, però, trascurando del tutto la risposta ottenuta dalla Corte di appello. La quale, in particolare, ha evidenziato che “non è possibile *compensare* un debito per IVA sicuramente incassata con un credito IVA meramente ipotetico, ossia generato da fatture passive che in realtà non risultano essere state mai ricevute e pagate.”

Un argomento decisivo sul quale il ricorso non spende parola.

10. Ancora, di seguito, la sentenza ha sottolineato che i costi di produzione richiamati dalla difesa, ed eventualmente da porre in deduzione, erano risultati del tutto generici, non emergendo affatto che la società avesse mai svolto attività di produzione o trasformazione dei beni compravenduti (e per i quali, rispetto all’acquirente finale, risultava formale venditore); un’IVA a credito, dunque, sfornita della benché minima prova. E senza che, in termini contrari, si possa condividere l’assunto per il quale avrebbe costituito onere della pubblica accusa “dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che la società non aveva emesso fatture con IVA a credito”; come ben si legge nella sentenza impugnata, infatti, con argomento del tutto logico, a fronte di fatture attive pacificamente incassate “era onere dell’imputato provare e quantomeno allegare l’esistenza delle fatture passive ricevute, eventualmente deducibili.” Prova mai offerta in sede di merito.

11. Del pari pienamente adeguata e sostenuta da più che solido percorso argomentativo, ancora, è la motivazione in esame quanto all’ulteriore fattispecie contestata, ai sensi dell’art. 8, d. lgs. n. 74 del 2000.

La fittizietà soggettiva delle operazioni di cui alle fatture interessate, infatti, è stata diffusamente provata dalla Corte di appello sul presupposto che la società in esame avesse solo “cartolarmente” venduto merci, “in ragione del fatto che trattavasi di merci di cui non è stato possibile accertare la provenienza, posto che la società non risulta aver prodotto i beni ceduti e non risulta averli mai acquistati. Si tratta, quindi, di forniture effettivamente ricevute dagli acquirenti,

ma provenienti da un soggetto diverso dal fatturante." Quel che la sentenza ha motivato in forza di plurimi elementi oggettivi, tali da evidenziare che la società in esame era, in realtà, una struttura fittizia, non operativa, utilizzata soltanto per far evadere le imposte alla società reale venditrice dei beni; conclusione, a sua volta, tratta dalla pacifica assenza di ogni struttura aziendale (dipendenti, computer, fax, fotocopiatrici), dall'inesistenza di costi portati in detrazione (l'ente era - pacificamente - soggetto sconosciuto al Fisco) e, *ad abundantiam*, dal carattere quantomeno sospetto dei documenti di trasporto esibiti da un soggetto sloveno (informalmente) qualificato come inesistente dalle stesse autorità del Paese confinante.

12. Considerazioni pienamente adeguate e sostenute da oggettivi riscontri probatori, quelle appena richiamate, alle quali peraltro il ricorso oppone elementi per un verso ancora fattuali (la società sarebbe un reale *trader* commerciale che volgerebbe "il proprio sguardo anche verso mercati esteri"), per altro verso palesemente generici, apodittici ed astratti, come il richiamo ad "agili" modelli organizzativi - "telefono, pc portatile e automobile" - che, "in una economia globale sempre più competitiva e volatile", le società tenderebbero ad adottare.

13. Quanto, poi, all'elemento psicologico dello stesso reato ex art. 8, d. lgs. n. 74 del 2000, questo è stato tratto dalla Corte di appello dal complesso degli elementi oggettivi sopra richiamati (67 fatture che superano il triplo della soglia di punibilità) e dall'assenza di giustificazioni alternative offerte dal ricorrente, il che ha evidenziato - quale ragionevole, unico fine a sostegno dell'intera organizzazione accertata - il dolo specifico richiesto dalla norma. E senza alcuno spazio, quindi, per il (genericamente) denunciato "non poteva non sapere", che non ha costituito affatto argomento della motivazione sul punto.

14. Da ultimo, inammissibile risulta il ricorso anche con riferimento alla confisca per equivalente, disposta (con la sentenza di appello, al pari delle pene accessorie) a carico del (omissis) in ragione della pacifica assenza di un patrimonio aggredibile in capo alla società, emersa quale soggetto fittizio; quel che, peraltro, il ricorso contesta, reiterando tuttavia quegli argomenti di puro fatto già superati - nei termini dell'inammissibilità - dalle considerazioni che precedono.

15. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con irrilevanza di prescrizioni eventualmente maturate nelle more di questa sentenza. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché

quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019

Il Consigliere estensore
Enrico Mengoni



Il Presidente
Fausto Izzo

